PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/0140(CNS)

18.12.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Kathalijne Maria Buitenweg

Relatrice per parere(*):
Elizabeth Lynne, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*)Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....21

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0426),

– visto l'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0291/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari	(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari

opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.	opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche ***la necessità di promuovere*** i benefici della diversità.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. ***In particolare,*** la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.***	(8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1*,* del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. ***La direttiva 2000/43/EC stabilisce un quadro contro le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. La direttiva 2004/113/CE stabilisce un quadro per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.*** La direttiva 2000/78/CE stabilisce***, in relazione ai motivi di discriminazione rappresentati dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale,*** un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione *e di condizioni di lavoro*, ***ma non copre i settori che non rientrano in tale materia.***

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta si giova dell'esperienza e del quadro giuridico della direttiva 2000/78/CE, ma anche delle altre direttive contro la discriminazione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Per persone con disabilità s'intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Or. en

Motivazione

Questa definizione è uguale a quella della Convenzione delle Nazioni Unite attualmente in corso di ratifica.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) L'accesso effettivo e non discriminatorio può essere assicurato con una serie di strumenti, anche mediante il "design per tutti" e agevolando l'uso, da parte delle persone con disabilità, di dispositivi di assistenza tra cui i supporti alla mobilità e all'accesso, ad esempio i cani guida riconosciuti o cani addestrati ad altre forme di assistenza.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 quater) Per quanto riguarda l'articolo 4, per modifica sostanziale s'intende una modifica dei beni o servizi o della natura dell'attività commerciale, della professione o dell'attività imprenditoriale di entità tale da far sì che il fornitore di beni o servizi si trovi a fornire di fatto beni o servizi di tipo completamente diverso.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) In sede di applicazione della presente direttiva, nel giudizio sulle denunce di discriminazione, occorre avere la massima consapevolezza possibile della multidiscriminazione, tenendo conto non solo della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale, ma anche del genere, della razza o dell'origine etnica.

Or. nl

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale.	***(16) È importante rispettare i diritti e le libertà fondamentali, tra cui il diritto alla libertà d'associazione. È altresì importante, riguardo all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi, rispettare la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in tale ambito.***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione.*** La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di ***stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione***. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.	(17) La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di ***accesso al matrimonio***. ***Tuttavia, se la legislazione nazionale riconosce equivalenti al matrimonio altri tipi di relazione, dev'essere applicato il principio della parità di trattamento.*** Inoltre ***la presente direttiva*** non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.

Or. en

Motivazione

Il matrimonio è un atto dichiarativo, non un bene o un servizio. Pertanto non rientra nel campo d'applicazione di questa direttiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Con riferimento alll'articolo 4, per stabilire se le misure in questione determinino un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, delle dimensioni e delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. L'onere non è sproporzionato allorché è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Nell'interpretare il significato dei motivi di discriminazione, le autorità giurisdizionali devono tener conto degli strumenti internazionali ed europei in materia di diritti dell'uomo, ivi comprese le raccomandazioni e la giurisprudenza dei loro organi di supervisione, quale la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.	3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato ***in un ambiente chiuso*** per uno dei motivi di cui all'articolo 1 *e* avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Or. en

Motivazione

Per garantire il giusto equilibrio tra divieto di discriminazione e libertà di parola, solo le molestie arrecate in un ambiente chiuso vanno considerate una discriminazione nel contesto di questa direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le discriminazioni fondate su supposizioni riguardo alla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una persona, o dovute ai suoi legami con persone di una determinata religione o aventi determinate convinzioni personali, o una disabilità, un'età o un orientamento sessuale determinati, sono da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove ***nell'ambito del diritto nazionale*** esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. ***In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.***	6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.	7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. ***Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono a che siano raccolti, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi alla considerazione data all'età o alla disabilità quale fattore attuariale determinante. Detti Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni***

	dopo la data di trasposizione della presente direttiva e comunicano alla Commissione l'esito di tale riesame.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento circoscrive ai fattori determinanti la possibilità di differenze di trattamento e obbliga a giustificare pubblicamente tali differenze, come impone anche la direttiva 2004/113/CE.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.	8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie ***e proporzionate ai fini della*** sicurezza pubblica, ***della*** tutela dell'ordine pubblico, ***della*** prevenzione dei reati e ***della*** tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
La lettera d) ***si applica agli*** individui ***solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.***	***Nell'applicazione della*** lettera (d***) viene assicurato il rispetto della vita privata degli*** individui***.***

Or. nl

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.	***soppresso***

Or. nl

Motivazione

La Commissione ha dichiarato che la direttiva si limita a confermare una divisione di competenze e non è considerata un'eccezione. Una tale conferma dello status quo deve figurare in un considerando (cfr. emendamento 6) più che in un articolo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono ***prevedere*** differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.	3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono ***consentire*** differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione***, allorché s'intenda esigere che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione, e non devono giustificare discriminazioni per nessun altro motivo***.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non è del tutto chiara riguardo ai limiti della deroga. L'emendamento chiarisce che possono esservi unicamente differenze di trattamento basate su una religione o convinzione, ma non differenze basate su alcun altro motivo. Esso chiarisce inoltre che la deroga è giustificata esclusivamente allorché è necessaria per proteggere l'ethos di un'organizzazione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.	5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati. ***Le discriminazioni per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale che vengono presentante come differenze di trattamento basate sulla nazionalità sono trattate come discriminazione ai sensi dell'articolo 1.***

Or. nl

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità	a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità

l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi ***e i trasporti*****,** . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o*** dei beni ***o*** servizi in questione ***o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi***;	l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi***, le telecomunicazioni e le comunicazioni elettroniche, l'informazione, che comprenda informazioni fornite in formati accessibili, i servizi finanziari***, ***le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici***. ***Se le discriminazioni sono il risultato di prassi, politiche o procedure, si devono adottare misure tali da assicurare che cessi tale effetto.*** Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***modifiche sostanziali della natura*** dei beni, ***dei*** servizi***, dell'attività commerciale, della professione o dell'attività imprenditoriale*** in questione;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) Ai fini del paragrafo 1, l'accesso effettivo e non discriminatorio comporta l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere tali da impedire l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Salvo quanto disposto dalla presente direttiva, e a prescindere dalle misure adottate per rimuovere gli ostacoli o le barriere, l'accesso effettivo e non discriminatorio delle persone con

disabilità dev'essere fornito, ogniqualvolta sia possibile, alle stesse condizioni alle quali è fornito alle persone senza disabilità. Ove non sia possibile assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio alle stesse condizioni, e salvo quanto disposto dalla presente direttiva, si deve fornire un'alternativa valida per garantire l'accesso.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi.	3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi. ***Tuttavia, ogniqualvolta sia possibile, le istituzioni europee e gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i fornitori di beni e servizi, in particolare di prodotti finiti, a progettare soluzioni accessibili, per esempio tramite appalti pubblici. I prodotti e i servizi accessibili sono quelli progettati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti gli utenti.***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di	Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di

trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.	trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale***, o di consentirne l'adozione da parte del settore privato***.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie ad assicurare che il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono ***uno o più organismi*** di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. ***Tali organismi possono*** far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, ***i diritti***	1. Gli Stati membri istituiscono ***un organismo indipendente*** di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. ***Tale organismo deve*** far parte di organi incaricati di difendere, a livello

umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati *dagli* atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

nazionale, i diritti tutelati *da altri* atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di ***tali organismi*** rientrino:	2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di ***tale organismo*** rientrino:

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri dotano tale organismo di risorse sufficienti a svolgere i suoi compiti in maniera efficace e facilmente accessibile.

Or. nl

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle	2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle

parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. ***Essa include un esame delle prassi correnti negli Stati membri in relazione all'articolo 2, paragrafo 7, per quanto riguarda la considerazione data all'età o alla disabilità quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni.*** Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Or. en

MOTIVAZIONE

Nel luglio 2008 la Commissione ha presentato la presente proposta di direttiva in materia di parità di trattamento. Una proposta attesa da lungo tempo, poiché, già nel 2004, la Commissione aveva promesso la disposizione di una cosiddetta "direttiva ampia". Il relatore si rallegra della proposta della Commissione europea che ha come obiettivo l'applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro.

L'articolo 13 è stato inserito nel 1997 nel trattato di Amsterdam. Suddetto articolo proibisce la discriminazione sulla base di genere, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. L'articolo 13 è attualmente la base giuridica di due direttive. La prima è la cosiddetta direttiva sulla razza (direttiva 2000/43/CE), che vieta la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. La seconda direttiva è la 2000/78/CE, che vieta la discriminazione fondata su religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale nel mercato del lavoro.

Sulla base della differenza nella sfera di azione delle due direttive, è stata definita una gerarchia delle motivazioni della discriminazione. La proposta in esame è un primo passo verso l'equiparazione di tutte le motivazioni all'origine della discriminazione al fine di opporsi alla stessa. Il relatore si attende che, nel 2010, la Commissione equipari le proposte a favore della tutela contro la discriminazione di genere, al fine di eliminare qualsivoglia gerarchia.

La Commissione ha ricercato una correlazione fra la presente proposta di direttiva e la direttiva sulla razza già esistente. Diversi concetti, infatti, sono i medesimi, come la definizione di discriminazione diretta e indiretta, e alcune difficoltà procedurali sono inoltre paragonabili. Il relatore non ritiene necessario soffermarsi ulteriormente su questo punto.

Fra la proposta della Commissione e la direttiva sulla razza, tuttavia, sono individuabili anche delle differenze. Suddette differenze possono essere legittime, giacché le motivazioni della discriminazione possono essere molteplici e non tutte le disparità sono necessariamente da considerarsi come atti di discriminazione. Una disparità deve tuttavia essere motivata in modo esaustivo.

La proposta intende stabilire norme minime atte a garantire una tutela contro la discriminazione. Gli Stati membri sono liberi di fornire un più alto livello di tutela, senza poter tuttavia diminuire il livello attuale sulla base della nuova direttiva in questione. La direttiva garantisce alle vittime il diritto di ricorso e chiarisce che gli Stati membri hanno la volontà e il compito di opporsi alla discriminazione.

Il relatore desidera sottolineare l'importanza della lotta contro ogni forma di discriminazione. Quest'ultima è purtroppo ancora una quotidiana realtà anche in Europa. Secondo un sondaggio speciale dell'Eurobarometro svolto nel 2008, il 15% degli europei ha affermato di essere stato discriminato nel corso dell'anno appena concluso. Risulta quindi imprescindibile

un cambiamento. Due uomini devono poter prenotare una camera d'albergo, un disabile deve poter fare la spesa e i cittadini più anziani devono avere la possibilità di assicurarsi.

Un buon numero di Stati membri si è già dotato di una normativa che, in misura maggiore o minore, tutela contro la discriminazione in base alla religione o a convinzioni personali, a disabilità, età od orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro[1]. È importante fornire in questo campo una regolamentazione europea coerente al fine di rendere definitivamente chiaro che l'Europa nel suo insieme non intende tollerare la discriminazione. Il non essere discriminati è un diritto fondamentale e deve valere per tutti coloro che si trovano all'interno dei confini dell'Unione.

Motivazioni della discriminazione

Nella direttiva 2000/78/CE non sono state inserite definizioni del concetto di religione o convincimento personale, disabilità, età od orientamento sessuale. La Corte di giustizia delle Comunità europee si è tuttavia espressa in merito al concetto di disabilità. La Corte ha affermato quanto segue: *"la nozione di "handicap" va intesa come un limite che deriva, in particolare, da minorazioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale*"[2]. La Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità definisce queste ultime come segue: "Si considerano persone con disabilità persone con limitazioni durature di tipo fisico, psichico, intellettuale o sensoriale che, in interazione con altre barriere, possono ostacolare la loro piena partecipazione alla società su basi paritarie rispetto agli altri cittadini". Il relatore ha cercato un punto di contatto con tale definizione in uno nuovo considerando.

Pregiudizi e preconcetti

Nel caso Coleman (C-303/06) la Corte di giustizia ha affermato che sono interessate dal divieto di discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE non solo le persone portatrici di handicap, ma anche soggetti legati da stretti rapporti con questi ultimi. Il relatore ritiene positivo per la certezza del diritto che ciò sia esplicitato nella presente direttiva.
A volte non sono immediatamente identificabili la religione o i convincimenti personali, l'età, la disabilità o l'orientamento sessuale di un soggetto. Eppure le persone, sulla base unicamente dell'aspetto esteriore o del nome, fanno supposizioni che possono portare comunque a discriminazioni. Per questo motivo, sovente, alcuni ragazzi sono derisi a scuola perché considerati omosessuali, mentre in realtà possono non esserlo. Il relatore non considera che ciò sia comunque meno grave e propone pertanto di esplicitare chiaramente nella direttiva che anche le discriminazioni sulla base di pregiudizi sono comprese all'interno della regolamentazione in oggetto.

Eccezioni relative all'età

La proposta della Commissione prevede in generale alcune eccezioni in riferimento alla

[1] McColgan, Niessen e Palmer: Comparative analyses on national measures to combat discrimination outside employment and occupation, Mapping study on existing national legislative measures - and their impact in - tackling discrimination outside the field of employment and occupation on the grounds of sex, religion or believe, disability, age and sexual orientation, dicembre 2006.
[2] Sentenza della Corte di giustizia europea, causa C13-05, motivo 43, Chacon Navas.

discriminazione per età. Il fatto che la presente direttiva non intenda essere di ostacolo alla definizione di limiti di età per l'accesso alle prestazioni assistenziali, all'istruzione e ad alcuni beni e servizi chiaramente definiti, non esclude tuttavia che tale differenziazione debba essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima e che i mezzi impiegati per il suo conseguimento debbano essere appropriati e necessari. Il relatore auspica che ciò sia chiaramente espresso nella direttiva.

Servizi finanziari

Secondo la proposta in oggetto, la differenziazione sulla base dell'età e della disabilità può essere consentita dagli Stati membri qualora si tratti di servizi finanziari per i quali l'età o la disabilità rappresentino un fattore importante nella valutazione del rischio, in funzione di dati rilevanti e accurati di tipo attuariale o statistico. Nella direttiva 2004/113/CE è presente una decisione analoga, con il relativo obbligo di rendere noti i dati di interesse. Il relatore propone di aggiungere tale obbligo anche alla presente proposta.

Stato civile

Non è compresa fra le competenze dell'UE la definizione di norme in materia di diritto matrimoniale. Ogni Stato membro ha la possibilità di indicare autonomamente i prerequisiti che i cittadini devono rispettare per poter contrarre matrimonio. La proposta potrebbe autorizzare una discriminazione in materia di diritti riproduttivi, come, per esempio, la sterilizzazione. Il relatore non ritiene che ciò sia auspicabile e, pertanto, ha modificato il testo, limitando le eccezioni possibili.

Istruzione

Le scuole con un particolare "orientamento" hanno la possibilità di rifiutare degli alunni, qualora questi ultimi non si dimostrino disposti a rispettare il codice morale dall'istituto. Tale possibilità, tuttavia, non deve portare a una discriminazione su basi che non siano squisitamente di tipo religioso o di convincimento personale. Un articolo con una portata analoga è presente nella direttiva in materia di parità di trattamento nel mercato del lavoro (2000/78/CE).

Disabilità

Al fine di trattare le persone con disabilità in modo paritario, non è sufficiente vietare la discriminazione. È necessaria anche un'azione positiva sulla base di misure previamente adottate e mediante l'offerta di modifiche ragionevoli. Pertanto, gli edifici pubblici devono essere accessibili anche ai cittadini in sedia a rotelle.

Il relatore propone che siano possibili unicamente due tipologie di eccezione al principio di accesso effettivo e non discriminatorio. La prima qualora si tratti di un onere sproporzionato. Sarà il giudice a definire, caso per caso, quando si tratta di una situazione di questo tipo. In tale frangente è necessario soppesare tutte le circostanze, come la grandezza dell'organizzazione, i costi e i possibili vantaggi di un migliore accesso per i cittadini con

disabilità. Nei paesi dove tutto ciò è già una realtà si è notato che l'onere finanziario raramente ha un'importanza fondamentale. La seconda tipologia di eccezione riguarda i casi in cui una misura richieda una sostanziale modifica di un servizio. In questo caso sarà necessario valutare se il servizio ne risulterebbe concretamente modificato.

Indennizzi

Nell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE si fa obbligo agli Stati membri di offrire la possibilità di ottenere una reale ed effettiva compensazione o un risarcimento per i danni subiti a seguito di atti discriminatori. Il relatore propone che tale decisione sia recepita anche nella presente direttiva, affinché i cittadini mediante debita denuncia possano ottenere un effettivo risarcimento.

Un organismo indipendente

La Commissione propone che gli Stati membri possano disporre a livello nazionale di uno o più organismi con il compito di tutelare la parità di trattamento dei cittadini. Nel preambolo 28 si fa esplicito riferimento ai Principi di Parigi dell'ONU in merito allo stato e all'operatività delle istituzioni nazionali a favore della tutela e della promozione dei diritti dell'uomo. Il relatore propone di recepire in modo esplicito nella direttiva il principio di indipendenza e il principio della sufficienza delle risorse.